



## TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI NAPOLI

O.S. n. 22/20

Il Presidente

Visto il proprio decreto n.13 del 15 maggio 2020 con il quale, ai sensi dell'art. 83 c.6 del D.L.n.18/20 come convertito in legge ed ulteriormente modificato con il D.L.n.28/20, venivano adottate misure organizzative relative anche alla trattazione degli affari giudiziari al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica per il periodo dal 12 maggio al 31 luglio 2020;

vista la legge n.70 del 25 giugno 2020 pubblicata in G.U. n.162 del 29 giugno 2020, entrata in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, che ha convertito con modifiche il D.L. n.28/20;

rilevato che le modifiche apportate in sede di conversione hanno limitato al 30 giugno l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 83 su citato, facendo salvi tuttavia gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici conseguenti ai provvedimenti assunti nella vigenza della precedente normativa;

ritenuto pertanto necessario revocare il decreto n.13/20 emesso in forza di una normativa non più in vigore, ferma restando la ultrattività delle disposizioni organizzative cui si è dato esecuzione in data anteriore al 29/6/2020, ed in particolare quelle relative alle udienze fissate con modalità di trattazione da remoto;

ritenuto altresì necessario adottare ulteriori disposizioni organizzative in considerazione della permanenza dello stato di emergenza sanitaria dichiarata con la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 per la durata di mesi sei, con scadenza quindi al 31/7/2020, ed in forza del potere-dovere dei capi degli uffici di garantire la funzionalità degli uffici e la sicurezza dei dipendenti e degli utenti del servizio giustizia;

preso atto delle indicazioni contenute nel Documento Unico di Valutazione dei Rischi redatto e depositato dal responsabile della sicurezza con particolare riguardo ai limiti di capienza delle aule del palazzo di giustizia;

ritenuta tuttora sussistente l'esigenza di evitare assembramento di persone negli uffici e nelle aule e quindi necessario assicurare la continuità del servizio giustizia facendo ricorso prevalentemente a forme di contatto da remoto e limitando il numero delle procedure da trattare nelle udienze con l'indicazione altresì di diverse fasce orarie di chiamata delle cause;

ritenuto che la limitazione del numero delle procedure da trattare in udienza può essere operato dando priorità alle procedure relative ai soggetti sottoposti a misure privative della libertà, siano essi detenuti in istituto penitenziario o in misura alternativa o di sicurezza, ed alle procedure conseguenti a sospensione cautelativa di misure alternative;

considerato che per gran parte dei fascicoli pendenti i difensori possono oramai accedere da remoto al SIUS per acquisire le notizie di interesse sullo stato dell'istruttoria in corso senza necessità di accedere agli uffici;

considerato altresì che qualsiasi documento o istanza può essere inviata a mezzo pec e non deve quindi essere necessariamente depositata a mano in cancelleria;

ritenuto necessario confermare le disposizioni organizzative contenute nel decreto nn. 218/20 CA e 50/20 PG dell'8 maggio 2020;

### REVOCA

il proprio precedente decreto n. 13 del 5 maggio 2020 come integrato in data 15 maggio 2020.

### CONFERMA

le disposizioni di cui ai decreti nn 218/20 CA e 50/20 PG dell'8/5/2020.

### DISPONE:

1. Le udienze già fissate avanti al T.d.S. ed al magistrato monocratico con la previsione di collegamenti da remoto verranno celebrate con tali modalità salva la necessaria presenza nell'ufficio giudiziario del giudice e dei componenti il collegio, mentre per quelle non ancora fissate non verrà prevista tale modalità.

FINO ALLA DATA DEL 31/7//2020

2. L'accesso agli uffici da parte degli avvocati e degli utenti esterni continuerà ad avvenire solo previa prenotazione sulla mail [prenotazioni.tribsorv.napoli@giustizia.it](mailto:prenotazioni.tribsorv.napoli@giustizia.it) e con obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione personale.
3. Le istanze e gli atti potranno essere trasmessi solo a mezzo pec salva la possibilità di consegna a mano previa prenotazione sulla mail suindicata.
4. Avanti al T.d.S. verranno trattate tutte le procedure nei confronti dei soggetti detenuti in istituto carcerario o sottoposti a misure alternative o agli arresti domiciliari cd. esecutivi, le procedure conseguenti a sospensione cautelativa di misure alternative ex art.51 ter L.354/75, quelle aventi ad oggetto misure di sicurezza detentive e

quelle in materia di sospensione dell'esecuzione ex artt.146,147 c.p., di proroga della detenzione domiciliare a termine concessa ex art.47ter,c.1ter.L.P. e di rivalutazione della sospensione ex art. 2 bis L. n. 70/20; le procedure nei confronti di soggetti liberi verranno trattate solo su richiesta di parte fondata su specifici motivi di urgenza.

5. Le procedure avanti al T.d.S. verranno trattate secondo le seguenti fasce orarie: nella prima fascia oraria dalle ore 9,30 alle 11,30 quelle nei confronti dei detenuti o internati che hanno chiesto di presenziare; nella seconda fascia oraria dalle ore 11,30 alle ore 12,30 quelle nei confronti dei detenuti o internati che non hanno chiesto di presenziare; nella terza fascia oraria dalle 12,30 in poi quelle nei confronti dei soggetti in misura alternativa o sottoposti agli arresti domiciliari e quelle nei confronti dei soggetti liberi.
6. Avanti al magistrato monocratico verranno trattate tutte le procedure che non siano state già rinviate fuori udienza a date successive al 31/7/2020.
7. Verranno regolarmente trattate tutte le procedure non partecipate sia del T.d.S. che del magistrato monocratico.

Si comunichi a tutti i magistrati del distretto, al dirigente amministrativo, al personale delle cancellerie, al Presidente della Corte di Appello, ai COA del distretto, al Consiglio Superiore della Magistratura ed al Capo del DOG del Ministero della giustizia.

Napoli, 1 luglio 2020.

Il Presidente  
